

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 23213 /89.11.21 del 14 ottobre 2021 Pos. Coll. e Coord. n.1

Oggetto: Destinazione dei proventi dalla vendita di biglietti di ingresso nei luoghi della cultura.

Assessorato regionale dell'economia
Dipartimento regionale bilancio e tesoro
Ragioneria Generale della Regione
(Rif. nota 29 settembre 2021, n. 107692 – Serv. 2)

1. Con la nota in riferimento è stata posta in rilievo l'interpretazione dell'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10, relativamente all'imputazione all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso nei luoghi della cultura, da destinare alla realizzazione degli interventi di sicurezza, di conservazione, di vigilanza o di valorizzazione dei siti, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche delle strutture di pertinenza.

I dubbi interpretativi deriverebbero dalla circostanza che, se da un lato il comma 1 della disposizione citata attribuirebbe (*in toto*) gli introiti *de quibus* “*a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge*”, il comma 1 *bis* della stessa ne limiterebbe l'assegnazione al 60 per cento per l'anno 2018, e al 100 per 100 per l'anno 2019, sollevando, quindi, talune perplessità sul regime “ordinario” delle attribuzioni all'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana, per gli esercizi 2020 e successivi.

Viene altresì rilevato che l'interpretazione dell'attuale testo normativo, frutto di numerose stesure succedutesi nel tempo, è stato oggetto di interlocuzioni con il Dipartimento regionale dei Beni Culturali, competente per la gestione, dalla quale sono emersi i dubbi sollevati

riferiti alla congiunzione “e” contenuta nell’inciso dell’art. 1 *bis* “... e per l’anno 2019 nella percentuale del 100 per cento”, in luogo della più corretta espressione “a decorrere da”.

2. In relazione alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

L’articolo 7, commi 1 e 1 *bis*, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, rubricato “Proventi della vendita dei biglietti di ingresso”, dispone che:

“1. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso dei luoghi della cultura, sono destinati, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, all’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana per la realizzazione degli interventi di sicurezza, di conservazione, di vigilanza o di valorizzazione dei siti, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche delle strutture di pertinenza .

1-bis. Gli introiti di cui al comma 1 sono destinati all’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana per le finalità dello stesso comma, per l’anno 2018 nella percentuale del 60 per cento e per l’anno 2019 nella percentuale del 100 per cento”.

L’attuale testo vigente che, come già osservato da codesto Richiedente, è il frutto di numerose modifiche e riscritture legislative¹, pone sostanzialmente in evidenza (seppur con talune infelici formulazioni), due differenti regimi per l’assegnazione dei proventi *de quibus*.

Il primo è quello delineato dal primo comma dell’articolo 7, il quale, modificando l’originaria formulazione che prevedeva l’assegnazione ai comuni di un’aliquota sino al 30 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti, definisce il regime ordinario dell’attribuzione degli introiti, assegnandoli all’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, secondo le finalità ivi previste; il secondo è un regime speciale e transitorio, limitato sostanzialmente all’anno 2018, che, in deroga a quanto disposto al primo comma, limita al 60 per cento l’attribuzione delle assegnazioni in parola.

Invero, non può sottacersi l’infelice (e tautologica) precisazione contenuta nel comma 1 *bis* in argomento, con riferimento all’anno 2019, sia sotto il profilo sostanziale, attesa l’irrituale

¹

Il testo precedente era così formulato:

Art. 7. Assegnazione ai comuni di parte dei proventi della vendita di biglietti di accesso.

1. “Sino al 30 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’accesso ai musei, alle gallerie ed alle zone archeologiche e monumentali regionali è versato ai comuni o alle associazioni di comuni, nel cui territorio gli stessi beni ricadono, e che partecipino alla gestione con la fornitura di beni e servizi, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Le convenzioni possono, altresì, prevedere che, una parte dei proventi è destinata al pagamento delle prestazioni effettuate in plus orario dal personale con qualifica non dirigenziale”.

precisazione di una disposizione già “assorbita” dal primo comma, sia sotto il profilo squisitamente letterale, atteso l’uso della congiunzione “e”, in luogo della più corretta formula “a decorrere”, come per altro segnalato da codesto Dipartimento.

Non sembra peraltro allo scrivente Ufficio che la questione interpretativa possa assumere connotati differenti rispetto a quelli fin qui prospettati ove si osservi che, diversamente argomentando, si attribuirebbe valenza primaria alla disposizione (articolo 1 *bis*) che delinea l’eccezione temporale riferita al *quantum*, a fronte della regola generale definita, invece, dall’articolo 1.

Pertanto, ad avviso di questo Ufficio, deve ritenersi che gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso nei luoghi di cultura, a decorrere dall'anno 2019, siano destinati all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana nella misura del 100 per cento per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. n. 10/1999.

Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.

Si rammenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorso 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio (ovvero potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio).

F.to Avv. D. Schelfi – F.to Avv. C. Cassarà

Il Dirigente Avvocato

F.to Avv. Gianluigi Amico

L’AVVOCATO GENERALE

F.to Bologna